

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato (OdV)

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA COLLINA”

LETTERATURA, ARTE, AMBIENTE: EDITORIA, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, RICERCA.

Fondata a Siena nell'Aprile 1990

Nuovo “Statuto” approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci de “la collina”: Siena, 17-1-2019

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita dal 20/4/1990, ai sensi del “Codice civile” e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l'Associazione avente la seguente denominazione: “**Associazione Culturale ‘la collina’ – Organizzazione di volontariato (OdV)**”, Codice fiscale: 92006730524, da ora in avanti denominata “**Associazione ‘la collina’**”, con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

2. L'Associazione “**la collina**” utilizza, nella denominazione e in qualsiasi altro segno di comunicazione pubblica, la denominazione di “**Associazione Culturale ‘la collina’ – Organizzazione di volontariato**”, oppure “**Associazione ‘la collina’ - OdV**”.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione “**la collina**” non ha scopo di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'Art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale (ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni), **nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**:

1. la promozione di attività educative e formative (di tipo formale, non formale e informale) nei settori della Letteratura, Arte, Archeologia, Ambiente, Editoria, Informazione, Educazione, Comunicazione, Ricerca, Sport, Artigianato e nei principali settori della “Cultura non profit”;
2. la promozione dello sviluppo culturale dei cittadini attraverso attività e servizi di informazione, formazione, educazione, ricerca, comunicazione e sensibilizzazione culturale nei seguenti settori: letterario, artistico, archeologico, ambientale, editoriale, agroalimentare, artigianale, turistico, sportivo, tradizioni locali, culture del non profit, etc.;
3. la presentazione di proposte agli Enti pubblici: stipulando convenzioni o richiedendo contributi, e partecipando alle forme decentrate di gestione del potere locale;
4. la promozione di collaborazioni – con Scuole e Università, con Enti pubblici locali e Regioni, con organismi dello Stato e dell'Unione Europea – nel campo culturale e ambientale a finalità educativa e formativa, informativa ed editoriale, etc.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281:

1. la promozione di incontri pubblici e di attività editoriali volti alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali del territorio;
2. la promozione e realizzazione di attività di informazione, formazione ed educazione ambientale.

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni):

1. la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) e del patrimonio ambientale (paesaggistico, naturalistico, geologico, etc.).

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale:

1. l'attività di studio, ricerca e progettazione nei settori della Natura e della Biologia, dell'Ambiente e della Letteratura, dei Beni culturali e storici, dei Beni comuni e Beni digitali.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

1. la promozione e la diffusione della cultura letteraria e artistica;
2. la promozione della pratica del volontariato attraverso le attività culturali e sociali;

3. la promozione e l'organizzazione di Conferenze, Convegni, Incontri pubblici, Presentazioni di libri, Mostre d'arte, Concorsi di letteratura e d'arte, etc.;
4. la promozione e realizzazione di attività editoriali attraverso la pubblicazione di Libri e Riviste, di Brochure e Depliant, di Manifesti e Poster, di Locandine e Volantini (sia in formati cartacei che in formati digitali), nonché la pubblicazione di Siti web, etc.;
5. la promozione e gestione di cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale;
6. la partecipazione a partenariati e consorzi per la gestione di iniziative culturali/artistiche o di strutture a carattere socio-culturale, ricreativo e sportivo.

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:

1. la promozione di progetti e iniziative di turismo culturale, sociale, religioso, artistico e ambientale (turismo verde) in Italia e/o all'estero.

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile:

1. la promozione e la realizzazione di attività di educazione, informazione e sensibilizzazione al consumo critico, svolte nell'ambito della *cultura solidale* e in una logica di *filiere corta ecosostenibile*;
2. la presentazione e diffusione di prodotti editoriali (libri e riviste, brochure e depliant, manifesti e poster, locandine e volantini, etc.) sui temi del *commercio equo e solidale*, svolte attraverso e nell'ambito di: conferenze, convegni, incontri pubblici, corsi e seminari di formazione, presentazioni di progetti, rassegne, mostre, fiere e mercatini.

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:

1. la promozione e gestione di progetti e attività di **Aletica leggera**, in particolare le seguenti discipline: Gare di corsa (Corsa campestre, Corsa in montagna, Corse su strada, Corse su pista), Gare di lanci e salti, Maratone, Marcie, Trekking, Nordic-Walking e Fit-Walking, etc.;
2. la promozione e gestione di progetti e attività sportive al **Chiuso** (Indoor) e all'**Aperto** (Outdoor) per la conoscenza/valorizzazione dell'Ambiente/Natura e per l'educazione a uno stile di vita salutare;
3. la promozione e gestione di progetti e attività sportive Individuali e di Gruppo: Escursionismo, Ciclismo, etc.

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:

1. la promozione della Cultura di pace e della legalità nei rapporti fra i popoli;
2. la promozione della Cultura della nonviolenza nei rapporti fra gli uomini, nonché fra uomini e animali domestici/selvatici.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, **promozione delle pari opportunità** e delle iniziative di **aiuto reciproco**, incluse le **banche dei tempi** (di cui all'Art. 27 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000), e i **gruppi di acquisto solidale** (di cui all'Art. 1, Comma 266, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007):

1. la promozione della Cultura della solidarietà nei rapporti umani;
2. la promozione della pratica e difesa delle Libertà civili e sociali della persona;
3. la promozione di iniziative per lo sviluppo della Cultura della parità di genere;
4. la promozione dei Diritti dei consumatori attraverso l'educazione al consumo consapevole;
5. la promozione della tutela dei consumatori attraverso lo sviluppo della Cultura di acquisto solidale e responsabile.

2. L'Associazione "**la collina**" può esercitare, a norma dell'Art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche, le seguenti **attività diverse** da quelle di **interesse generale, secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

1. la richiesta di donazioni e contributi ad aziende private e pubbliche;
2. la richiesta di sponsorizzazioni e pubblicità ad aziende private e pubbliche;
3. i proventi da attività svolte in esercizio di impresa;
4. l'acquisto e/o l'affitto di beni mobili e/o immobili, secondo le norme vigenti.

3. L'individuazione di eventuali ulteriori *Attività diverse* sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo").
4. L'Associazione "**la collina**" può esercitare, a norma dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche, anche attività di *raccolta fondi* con iniziative (proprie e/o nell'ambito di attività di Terzi) di carattere saltuario e/o continuativo – e attraverso la richiesta a Terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie *attività di interesse generale* e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. Eventuali altre tipologie di *Attività* potranno essere svolte dall'Associazione "**la collina**" nel rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel presente **Statuto** e nel D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione "**la collina**" le *persone fisiche* e gli *Enti del Terzo settore* o **senza scopo di lucro** (a condizione che il numero degli altri ETS non superi il 50% del numero delle OdV; ai sensi del Co. 2, Art. 32 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche), che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione "**la collina**" con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'adesione all'Associazione "**la collina**" è di due tipi: *Ordinaria* (Socio ordinario) e *Sostenitore* (Socio sostenitore).
4. Colui che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (ossia al "Consiglio direttivo") una "Domanda scritta" (usando il Modulo predisposto in tal senso) che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita, della residenza, della Cittadinanza, del Codice fiscale, del numero della Carta d'identità o del Passaporto, del Titolo di studio, nonché dei recapiti telefonici (fisso e/o mobile) e della posta elettronica (personale e/o aziendale);
 - la dichiarazione di conoscere, accettare e rispettare integralmente il presente **Statuto** e gli eventuali Regolamenti adottati dagli Organi associativi;
 - la dichiarazione di attenersi alle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - la dichiarazione di conoscere che lo *status* di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5 del presente **Statuto**;
 - la dichiarazione di condividere e rispettare i principi, i valori e le norme del presente **Statuto**;
 - la dichiarazione di partecipare e/o collaborare alle Attività associative;
 - la dichiarazione di versare la quota associativa annuale secondo l'importo e le modalità di versamento stabiliti dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo");
 - la dichiarazione di scegliere la tipologia della **Tessera** associativa: *Ordinaria*, oppure *Sostenitore*;
 - la dichiarazione di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (in modalità manuale, cartacea ed elettronica) ai fini dell'**Adesione** come **Socio** all'Associazione "**la collina**" (Siena) e di autorizzare l'uso di tali dati per l'invio di comunicazioni e informazioni su tutte le attività promosse dall'Associazione Culturale "**la collina**" (ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Tutela dei dati personali" e secondo quanto previsto nell'Informativa dell'U.E. sui Dati personali: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati **G.D.P.R. n. 679/2016**).
5. L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") delibera sulla "Domanda di ammissione a nuovo socio" secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Al nuovo socio verrà rilasciata la **Tessera sociale** dopo la Deliberazione di accoglimento della "Domanda scritta" di ammissione a Socio. L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") potrà delegare il Presidente a gestire le "Domande di ammissione a nuovo socio" qualora ricorrano particolari necessità e/o condizioni di urgenza.
6. La Deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo"), nel **Libro degli associati**.
7. Nel caso di respingimento della "Domanda di ammissione a nuovo Socio", l'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") deve, entro 60 giorni, motivare la *Deliberazione di rigetto* della "Domanda di ammissione" e comunicarla agli interessati.
8. Qualora la "Domanda di ammissione a nuovo Socio" non sia accolta dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo"), chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della

Deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'**Assemblea dei Soci**, che delibera sulle "Domande non accolte", se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

9. Lo **status di associato** ha carattere **permanente** e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5 del presente **Statuto**. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i **Libri sociali**;
- essere informati sulle attività dell'Associazione "**la collina**" e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione "**la collina**";
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione "**la collina**";
- concorrere all'elaborazione e approvare il **Programma di attività**;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo");
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee dei Soci;
- prendere visione dei Bilanci e consultare i **Libri associativi** secondo le modalità previste dal presente **Statuto** e da eventuali Regolamenti interni, nonché da eventuali Deliberazioni dell'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo").

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente **Statuto**, gli eventuali Regolamenti interni e le Deliberazioni degli Organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- scegliere la tipologia di tessera: **Tessera ordinaria** o **Tessera sostenitore**;
- versare la **quota associativa annuale** secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo").

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per **esclusione, recesso, decadenza e morte**.

2. L'associato che contravviene **gravemente** agli obblighi del presente **Statuto**, degli eventuali Regolamenti interni e delle Deliberazioni degli Organi associativi, oppure **arrecando danni materiali o morali** di una certa gravità all'Associazione "**la collina**", nonché per altri gravi motivi non prevedibili (per es.: condanne penali, etc.), può essere **escluso** dall'Associazione "**la collina**" mediante Deliberazione dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo") con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La Deliberazione di **esclusione** dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'**Assemblea dei Soci**.

3. L'associato può sempre **recedere** dall'Associazione "**la collina**".

4. Chi intende **recedere** dall'Associazione "**la collina**" deve comunicare in forma **scritta** (lettera cartacea raccomandata A/R o lettera digitale in PDF per e-Mail ordinaria) la sua decisione all'Organo di amministrazione (ossia al "Consiglio direttivo"), il quale dovrà adottare un'apposita Deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

5. La dichiarazione di **recesso** ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

6. La qualifica di associato all'Associazione "**la collina**" si perde anche per **decadenza**: per **mancato versamento** della quota sociale annuale.

7. I **diritti di partecipazione** all'Associazione "**la collina**" non sono trasferibili.

8. Le somme versate a titolo di quota associativa annuale **non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili**.

9. Gli associati che comunque abbiano **cessato** (per **morte** o per altra causa) di appartenere all'Associazione "**la collina**", non hanno alcun diritto sul **patrimonio** della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono **Organi** dell'Associazione "**la collina**":

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo");

- il Presidente;
 - l'Organo di controllo (il quale sarà nominato qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge; Cfr. Art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche).
2. Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo").

ART. 7 (Assemblea dei Soci)

1. Nell'**Assemblea dei Soci** hanno **diritto di voto** tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel **Libro degli associati**.
2. Ciascun associato ha **un solo voto**.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in **Assemblea** da un altro associato mediante **delega scritta** (posta anche in calce all'**Avviso** di convocazione, oppure con il **Modulo di Delega** allegato allo stesso **Avviso**). Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 Soci.
4. È consentito l'intervento dei **Soci** nell'**Assemblea** mediante **mezzi di telecomunicazione**, ossia l'espressione del voto per **corrispondenza o in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (Art. 24 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche).
5. La convocazione dell'**Assemblea dei Soci** avviene, di norma, mediante una comunicazione scritta (con l'invio di un "Avviso digitale" per e-mail ordinaria, oppure con un "Avviso cartaceo" affisso in sede sociale e/o spedito tramite servizio postale e/o consegna manuale al Socio) – e, in via eccezionale, anche con una comunicazione verbale (telefonica o di persona), – contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (la seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima) e l'ordine del giorno, spedita almeno **15 giorni prima** della data fissata per l'**Assemblea** all'indirizzo (di residenza del Socio, oppure: all'e-mail personale e/o aziendale, o al telefono mobile) risultante dal **Libro degli associati**.
6. L'**Assemblea dei Soci** può essere costituita in due forme: Ordinaria e Straordinaria.
7. L'**Assemblea ordinaria** si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del **Bilancio di esercizio**, cioè del **Rendiconto per cassa** (che può essere adottato dall'Associazione – a norma del Comma 2, Art. 17 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche – in quanto realizza nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro").
8. L'**Assemblea ordinaria** deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la **necessità** o quando ne è fatta **richiesta motivata e scritta** da almeno il 20% degli associati.
9. Mentre l'**Assemblea straordinaria** è convocata ogni volta che l'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia **richiesta motivata e scritta** almeno il 30% degli associati.
10. L'**Assemblea dei Soci** ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il **Bilancio di esercizio**, cioè il "**Rendiconto per cassa**";
 - elegge il **Presidente** dell'Associazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;
 - approva le **linee generali programmatiche** dell'attività dell'Associazione "**la collina**" su proposta dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo");
 - delibera sulla **responsabilità dei componenti degli Organi associativi**, ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, con voto segreto, sui **casi di ricorso per il non accoglimento**, da parte dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo") dell'Associazione "**la collina**", della "Domanda di ammissione a nuovo socio", cioè l'aspirante nuovo socio deve presentare per iscritto, entro 60 giorni, le proprie controdeduzioni alle motivazioni di respingimento;
 - delibera con voto segreto sui **casi di ricorso dei Soci** che sono stati **esclusi** dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo") per **gravi motivi** e/o perché ha arrecato **gravi danni** (materiali e/o morali) all'Associazione "**la collina**", presentando per iscritto, entro 60 giorni, le proprie controdeduzioni alle motivazioni di esclusione esposte nella Delibera dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo");
 - delibera sulle modificazioni dell'**Atto costitutivo** o dello **Statuto**;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali Regolamenti interni;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione "**la collina**";
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione "**la collina**";
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'**Atto costitutivo** o dallo **Statuto** alla sua competenza.
- 11.** L'**Assemblea** è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in **seconda convocazione** qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 12.** L'**Assemblea** delibera a maggioranza dei voti. L'**Assemblea** delibera con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle Deliberazioni di approvazione del **Bilancio d'esercizio** (cioè del **Rendiconto per cassa**) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori (ossia i Consiglieri) non hanno voto.
- 13.** Per modificare l'**Atto costitutivo** e lo **Statuto** occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche dello **Statuto** possono essere proposte (e sostenute da valide motivazioni) dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio Direttivo") o da almeno il 20% dei Soci presenti in **Assemblea**.
- 14.** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione "**la collina**" e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (L'Organo di amministrazione, ossia il "Consiglio direttivo")

- 1.** Il "Consiglio direttivo" è l'Organo di amministrazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'**Assemblea dei Soci**, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2.** Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo") tutto quanto non sia per **Legge** o per **Statuto** di pertinenza esclusiva dell'**Assemblea dei Soci** o di altri Organi associativi.
- 3.** In particolare, e tra gli altri, sono compiti dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo"):
 - eseguire le Deliberazioni dell'**Assemblea dei Soci**;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'**Assemblea dei Soci**;
 - predisporre il **Bilancio di esercizio** dell'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre): il **Rendiconto per cassa** e l'eventuale **Bilancio sociale** nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'**Assemblea dei Soci** per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio annuale (il **Bilancio preventivo** per l'anno in corso);
 - ricevere e deliberare sulle "Domande di ammissione a socio" dei nuovi soci;
 - deliberare sulla esclusione degli associati;
 - deliberare l'importo, le modalità di versamento e i termini della **quota associativa annuale** per ciascuna delle due tipologie di Tessera: **Tessera ordinaria** e **Tessera sostenitore**.
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione "**la collina**" o a essa affidati;
 - di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti non Soci, e prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi, purché compatibili con le disponibilità finanziarie dell'Associazione "**la collina**";
 - deliberare sulla scelta di ulteriori **attività diverse** da quelle di **interesse generale** (in aggiunta all'elenco indicato al Comma 2 dell'Art. 2 del presente **Statuto**), che possono essere esercitate dall'Associazione "**la collina**", individuate sulla base di ulteriori necessità e delle nuove situazioni intervenute;
 - di compiere tutti gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato associativo.
- 4.** L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") è formato da un numero di componenti, compreso fra 3 e 5, nominati dall'**Assemblea dei Soci** per la durata di 4 anni e non sono rieleggibili più di 4 mandati consecutivamente, salvo eccezioni deliberate dall'**Assemblea dei Soci** per situazioni particolari e non prevedibili.
- 5.** L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") può sostituire i componenti dimessi o decaduti con altre persone risultanti tra i primi dei non eletti dall'**Assemblea dei Soci**. I componenti dimessi o decaduti potranno essere sostituiti dall'**Assemblea dei Soci** qualora i tempi di convocazione dell'**Assemblea dei Soci** siano contigui col periodo di vacanza di tali componenti nell'Organo di amministrazione (ossia nel "Consiglio direttivo").

6. Tutti gli Amministratori (ossia i Consiglieri) sono scelti fra le persone fisiche associate, nonché indicate, tra i propri soci, dagli Enti associati: si applica l'Art. 2382 del "Codice civile" riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
7. Le funzioni dei componenti dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo") sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento degli incarichi o delle missioni affidate ed effettuate.
8. L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o ne facciano richiesta un terzo degli Amministratori (ossia dei Consiglieri).
9. L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
10. Le Deliberazioni dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo") sono assunte a maggioranza dei presenti.
11. Gli Amministratori (i Consiglieri), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel "Registro unico nazionale del Terzo settore" (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel Comma 6, Art. 26 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche, a quali di essi è attribuita la **Rappresentanza legale** dell'Associazione "**la collina**" e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
12. Il **potere di rappresentanza** attribuito agli amministratori è **generale**, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel "Registro unico nazionale del Terzo settore" o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente è l'unico che ha la **rappresentanza legale** dell'Associazione "**la collina**" – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Al Presidente è delegata la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'Associazione "**la collina**".
3. Il Presidente è eletto dall'**Assemblea dei Soci** tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente svolge le funzioni di "Organo di amministrazione" secondo le modalità disciplinate dal presente **Statuto** e dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche.
5. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca (per gravi motivi) decisa dall'**Assemblea dei Soci**, con la maggioranza dei presenti.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo"), il Presidente convoca l'**Assemblea dei Soci** per la nomina del nuovo Presidente.
7. Il Presidente convoca e presiede l'**Assemblea dei Soci** e l'**Organo di amministrazione** (ossia il "Consiglio direttivo"), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
8. Il Vice Presidente (oppure un Amministratore/Consigliere appositamente delegato dal Presidente) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta che questi sia impossibilitato (per assenza o per impedimento) nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, che potrà essere **monocratico** oppure **collegiale**, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (Cfr. Art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche).
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del "Codice civile", devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al Comma 2, Art. 2397 del "Codice civile". Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della **Legge** e dello **Statuto** e sul rispetto dei **principi** di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, **compiti di monitoraggio** dell'osservanza delle **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, e attesta che l'eventuale **Bilancio sociale** sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il **Bilancio sociale** dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori (ossia ai Consiglieri) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione "la collina" deve nominare un *Revisore legale* dei conti o una *Società di revisione legale* iscritti nell'apposito Registro.

ART. 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione "la collina" – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. Ai fini di cui al precedente Art. 12, l'Associazione "la collina" ha il *divieto di distribuire*, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori, Consiglieri e altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

1. L'Associazione "la collina" può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: Quote associative, Contributi pubblici e privati, Donazioni e lasciti testamentari, Rendite patrimoniali, Proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle *Attività diverse* da quelle di *interesse generale*, di cui all'Art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

2. Per le *Attività di interesse generale* prestate, l'Associazione "la collina" può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione "la collina" deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

2. Il *Bilancio di esercizio* è formato dal *Rendiconto per cassa*, e dagli eventuali "Stato patrimoniale" e "Relazione di missione", che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione "la collina" e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il *Bilancio di esercizio* dell'Associazione "la collina", fino a quando avrà entrate inferiori a 220.000,00 euro, è redatto nella forma del *Rendiconto per cassa* e usando la propria *modulistica* fino a quando non sarà disponibile quella definita dal Decreto del "Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

4. Il *Bilancio di esercizio* è predisposto dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo"), viene approvato dall'*Assemblea dei Soci* entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il *Bilancio* e depositato presso il "Registro unico nazionale del Terzo settore" da quando sarà operativo.

5. L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività diverse*, – di cui all'Art. 2 dello *Statuto* (ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche), – eventualmente esercitate dall'Associazione "la collina", a seconda dei casi, nella *Relazione al Bilancio* o nella *Relazione di missione* o in una *Annotazione* in calce al *Rendiconto per cassa* o nella *Nota integrativa al Bilancio* (Comma 6, Art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche).

ART. 16 (Libri sociali)

1. L'Associazione "la collina" deve tenere i seguenti *Libri*:

- *Libro degli Associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo");
- *Registro dei Volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo");
- *Libro delle Adunanze* e delle *Deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo");
- *Libro delle Adunanze* e delle *Deliberazioni dell'Organo di amministrazione* (ossia del "Consiglio direttivo"), tenuto a cura dello stesso Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo");

- **Libro delle Adunanze** e delle **Deliberazioni dell'Organo di controllo**, tenuto a cura dello stesso Organo (il quale sarà nominato qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, Cfr. Art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e successive modifiche).
- 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti **Libri associativi** secondo la seguente modalità: il Socio deve fare una preventiva richiesta scritta (almeno 15 giorni prima) al Presidente con "Domanda cartacea firmata" (spedita all'indirizzo della **sede operativa** dell'Associazione "**la collina**"), oppure con "Domanda digitale firmata" in file PDF (spedita in allegato all'e-mail ordinaria dell'Associazione "**la collina**").

ART. 17 (Volontari)

1. I **volontari** sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione "**la collina**", attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari **non può essere retribuita** in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione "**la collina**" solo le **spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione (ossia dal "Consiglio direttivo"): sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche.
6. La qualità di volontario è **incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione "**la collina**".

ART. 18 (Lavoratori)

1. L'Associazione "**la collina**" può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di **scioglimento** dell'Associazione "**la collina**", il **patrimonio residuo** è devoluto, – previo parere positivo dell'Ufficio regionale del "Registro unico nazionale del Terzo settore", da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, – ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'**Assemblea dei Soci** provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio – Norme transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente **Statuto**, l'acquisto e la perdita della qualità di Socio avviene ai sensi degli articoli 3, 4 e 5.
2. Gli Organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente **Statuto**, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
3. I limiti di mandato per i componenti dell'Organo di amministrazione (ossia del "Consiglio direttivo") e per il Presidente hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali Organi successivo all'entrata in vigore del presente **Statuto**.
4. L'Organo di amministrazione (ossia il "Consiglio direttivo") e il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente **Statuto**, assumono immediatamente le funzioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente **Statuto**.
5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente **Statuto**, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle Deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal "Codice civile".

Siena, 17 gennaio 2019

Firmato:

Il Presidente: **Domenico Muscò**
Il Segretario verbalizzante: **Luca Giglioni**